



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE EUROPEA
PER GLI AFFARI ESTERI
E LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 22.1.2015
JOIN(2015) 1 final

2015/0022 (NLE)

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

RELAZIONE

- (1) Il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina¹ attua alcune misure di cui alla decisione 2014/119/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati.
- (2) Il Consiglio sta per adottare una decisione che modifica la decisione 2014/119/PESC onde chiarire i criteri di designazione per il congelamento dei fondi delle persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di violazioni di diritti umani.
- (3) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per applicare i criteri modificati di inserimento nell'elenco.
- (4) È opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea presentino una proposta di regolamento per modificare il regolamento (UE) n. 208/2014.

¹ GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1.

Proposta congiunta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina²,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio³ attua alcune misure di cui alla decisione 2014/119/PESC e dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina, nonché delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad esse associati.
- (2) Il ... gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione 2015/.../PESC⁴, che modifica la decisione 2014/119/PESC onde chiarire i criteri di designazione per il congelamento dei fondi delle persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini e di violazioni di diritti umani.
- (3) Questa modifica rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione. Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (UE) n. 208/2014.
- (4) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 208/2014 è così modificato:

² GU L 66 del 6.3.2014, pag. 26.

³ Regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1).

⁴ GU L

(1) il paragrafo 1 è sostituito da quanto segue:

"1. L'allegato I comprende:

- (a) le persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini,
- (b) le persone responsabili di violazioni dei diritti umani in Ucraina e
- (c) le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi associati alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b)."

(2) È inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

"1 *bis* Ai fini del paragrafo 1, l'espressione "persone responsabili dell'appropriazione indebita di fondi statali ucraini" comprende persone oggetto di indagini da parte delle autorità ucraine

- i) per appropriazione indebita di fondi o beni statali ucraini o per essersi rese complici di una tale appropriazione o
- ii) per abuso d'ufficio da parte di un funzionario pubblico, per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato e in tal modo arrecare pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini, o per essersi rese complici di un tale abuso."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente